



COMUNE DI ANNICCO

Provincia di Cremona

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione consiliare n. 17 dell'8/3/2011

Capo I GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 04 marzo 1987, N. 145, l'armamento del Servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 Marzo 1986, N. 65. è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 TIPO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

L'arma in dotazione, per difesa personale, agli addetti del corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agenti di P.S. è la pistola a funzionamento semiautomatico di modello rientrante nel catalogo delle armi comuni.

Art. 3 NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE

Il numero complessivo delle armi in dotazione alla Polizia Municipale, con il relativo munizionamento equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi, o almeno di un'arma, come dotazione di riserva.

Tale numero è fissato con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo di armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Capo II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 SERVIZI SVOLTI CON ARMI

Nell'ambito del territorio del Comune, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione di polizia sia demandata alla Polizia Municipale dalla legge e dai Regolamenti. Sono svolte dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. con l'arma in dotazione.

Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di Polizia dello Stato, previsti dall' Art. 3 della legge 7 Marzo 1986, n. 65, salvo sia diversamente disposto dalla competente Autorità.

Art. 5 ASSEGNAZIONE DELL'ARMA

L'arma, dotata di due caricatori e di relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. con provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto di Cremona, soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco stesso.

Art. 6 MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio nell'ambito del territorio comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento ed in questo caso l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile come nei casi in cui, ai sensi dell' Art. 4 della legge 7 Marzo 1986, n.65, l'addetto al Corpo di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7
SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA

I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori del territorio del Comune dagli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S., sono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in Via Continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio, il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8
SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE PER SOCCORSO O SUPPORTO

I servizi espliciti fuori dall'ambito territoriale del Comune per soccorso in casi di calamità o di disastri o per rinforzare altri Corpi o Servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati con le armi. Il Sindaco comunica al Prefetto di Cremona ed a quello del territorio competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con le armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

Capo III
TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 9
PRELEVAMENTO E VERSAMENTO DELL'ARMA

L'arma è affidata dal Consegnatario agli Operatori di Polizia Locale previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art.5 nel registro di cui al successivo art. 12.

L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario o sub-consegnatario, quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorchando viene a mancare la qualità di Agente di P. S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di Cremona.

Art. 10
DOVERI DELL'ASSEGNATARIO

L'addetto al Corpo di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la manutenzione e pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Comandante - Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
- d) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo Art.16 ;
- f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o furto dell'arma o di parti di essa o delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, in mancanza al Comando Carabinieri.

Art. 11
CUSTODIA DELLE ARMI

Le armi non assegnate e quelle di riserva prive di fondina e delle munizioni e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di Sicurezza o a combinazione, collocati nell'ufficio del Comandante - Responsabile del Servizio. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni sono svolte di norma dal Comandante - Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub-consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

L'Autorità di P.S., determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell' Art. 20 della legge 18 Aprile 1975, N.110, ed ha la facoltà di eseguire quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

Art. 12
ARMADI METALLICI

Le chiavi di accesso ai locali in cui sono custoditi gli armadi metallici e degli armadi metallici stessi, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore d'ufficio, dal consegnatario delle armi che ne risponde. Fuori dall'orario di servizio, dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Comune in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata a cura del Sindaco o dell'Assessore delegato in busta sigillata, controfirmata dal consegnatario delle armi, nella cassaforte del Comune.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Questore di Alessandria. I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante – Responsabile del Servizio.

Capo IV

Art. 13
ADDESTRAMENTO AL TIRO

Gli addetti al Corpo di Polizia Municipale, in possesso della qualità di Agente di P.S. prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, ed effettuano almeno una volta l'anno esercitazioni di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. ad una sezione di Tiro a Segno Nazionale, ai sensi dell'art. 1 della L. 28/05/1981 n. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Comandante – Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per tutti gli addetti al Corpo di Polizia Municipale o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Cremona.

E' facoltà degli addetti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agenti di P.S., cui l'arma è assegnata in via continuativa, di recarsi al poligono di tiro, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro da sostenere in tale caso, a proprie spese.

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14
NORME INTEGRATIVE

Per Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento. si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, N.65, del D.M. 4 marzo 1987, N. 145, della Legge 18.04.1975, N.110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931. N.773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 15
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° del mese successivo all'esecutività della delibera di approvazione.

E' comunicato al Prefetto della Provincia di Cremona ed al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.